



**Banca Popolare
di Sondrio** FONDATA NEL 1871
Gruppo BPER Banca

Livello I – Regolamentazione generale

Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati

Data	24/03/2026
Edizione	7
Codice	REG_077_E7_24032026
Regime di circolazione	PUBBLICO

Unità emittente:	Ufficio Consulenza legale e normative (referente di <i>compliance</i>)
Approvazione:	Consigliere delegato

Aggiornamenti al documento

Data	Versione	Descrizione
05/2012	1	Prima stesura
03/2013	2	Primo aggiornamento
06/2017	3	Secondo aggiornamento
06/2021	4	Terzo aggiornamento
03/2023	5	Quarto aggiornamento
05/2024	6	Quinto aggiornamento
03/2026	7	Sesto aggiornamento

Approvazione del documento

Aggiornato da:	Referente Compliance per la tematica presso Ufficio Consulenza legale e normative	05/03/2026
	<i>Giuseppe Cerracchio</i>	Data
Vistato da:	Responsabile Ufficio Grandi rischi e rating desk	05/03/2026
	<i>Riccardo Facchin</i>	Data
Approvato da:	Funzione di Conformità e DPO	24/03/2026
	<i>Costantino Tornadù</i>	Data
Approvato da:	Consigliere Delegato (per adeguamento a deliberazione del Consiglio di Amministrazione a seguito del recepimento di normativa di Capogruppo)	24/03/2026
	<i>Elvio Sonnino</i>	Data

Indice1.	PREMESSA
4	
2. DEFINIZIONI	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	8
3.1. Soggetti collegati.....	8
3.2 Operazioni con soggetti collegati.....	8
3.2.1 Operazioni di minore rilevanza	9
3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza	9
4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO	11
5. COMITATO	12
6. PROCEDURE OPERATIVE.....	14
6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza.....	14
6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza	15
6.3 Procedure per la gestione di operazioni di importo esiguo.....	16
6.4 <i>Procedura per la gestione delle variazioni di condizioni successive alla delibera</i>	17
6.5 Procedure per la gestione di operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB).....	17
6.6 Procedure per la gestione di operazioni correlate a rapporti non performing.....	18
6.7 Procedure per il monitoraggio di posizioni sconfinanti e rapporti non performing.....	18
6.8 Operazioni di competenza dell'Assemblea.....	18
6.9 Delibere-quadro	18
7. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE.....	20
7.1 Operazioni di importo esiguo.....	20
7.2 Operazioni con o tra società controllate o sottoposte a influenza notevole.....	20
7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)	21
7.4 Operazioni effettuate in caso d'urgenza	22
7.5 Operazioni ordinarie.....	22
8. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO.....	24
9. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	26
10. CONTROLLI.....	27
11. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI	29
12. NORME FINALI.....	30
12.1 Modalità di approvazione e revisione.....	30
12.2 Modalità di distribuzione	30
12.1 Modalità di approvazione e revisione.....	30
12.2 Modalità di distribuzione	30

1. PREMESSA

La Banca Popolare di Sondrio (di seguito anche “la Banca”), recependo le disposizioni del provvedimento emanato il 12 dicembre 2011 da Banca d’Italia “*Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati*” - successivamente confluite nella Circolare n. 285/2013, parte terza, capitolo 11 - ha adottato, con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 maggio 2012, previo parere favorevole del Collegio sindacale e del Comitato operazioni con parti correlate e soggetti collegati (di seguito anche “il Comitato”), il presente Regolamento (di seguito anche “il Regolamento Interno”). Il Regolamento stesso è stato aggiornato con delibere del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2013, del 29 giugno 2017, del 29 giugno 2021, del 31 marzo 2023 e del 7 maggio 2024. Il Regolamento è stato inoltre adeguato a seguito del recepimento della “Policy per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati” di Capogruppo limitatamente a (i) le previsioni sulle soglie di esiguità individuate ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista per le operazioni di “importo esiguo” (ii) tutte le previsioni sui flussi informativi e sulla reportistica.

Il Regolamento è pubblicato nel sito internet aziendale, all’indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/governance/documenti-societari>.

- art. 53, comma 4 e seguenti del TUB, in base al quale la Banca d’Italia disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati; analoghe norme sono dettate per disciplinare i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti sopra indicati in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica
- Disposizioni di vigilanza per le banche, emanate con Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia e successive modificazioni, parte terza, capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”;
- art. 2391-bis del codice civile, in materia di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- Regolamento operazioni con parti correlate, adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22114 del 22 dicembre 2021;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010, contenente indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento operazioni con parti correlate;
- art. 136 del TUB, che prevede modalità deliberative rafforzate per le obbligazioni che gli esponenti della banca e le società ai medesimi correlate intrattengono con la banca stessa;
- Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 229/1999 di Banca d’Italia e successive modificazioni, titolo II, capitolo 3 “Obbligazioni degli esponenti bancari”.

2. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento Interno si intendono per:

1. **Amministratore indipendente:** l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 13 del decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF;
2. **Attività di rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
3. **Banca:** Banca Popolare di Sondrio spa;
4. **Circolare:** Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia e successive modificazioni;
5. **Controllo:** ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
6. **Controllo congiunto:** la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
7. **Disposizioni sul governo societario:** disciplina di cui alla parte prima, titolo IV, capitolo 1 della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia "Governo societario";
8. **Esponenti aziendali:** soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca o un intermediario vigilato. La definizione comprende gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e chi ricopre cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
9. **Influenza notevole:** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi e persone interposte, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, l'influenza notevole deve essere accertata tenendo conto dei seguenti indici e di ogni altra

circostanza rilevante:

- rappresentanza nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipazione alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare se si dispone di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi per tali le operazioni di maggiore rilevanza -, scambio di personale manageriale, fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

10. **Intermediari vigilati:** le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diversi dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2% di quello a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
11. **Operazione di maggiore rilevanza:** operazione il cui controvalore risulti superiore alla soglia del 5% dei fondi propri della Banca riferito al più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la predetta soglia attiene al rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca (riferiti ai più recenti stati patrimoniali consolidati, se pubblicati, o individuali);
12. **Operazione di minore rilevanza:** operazione con soggetti collegati diversa da quelle di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo;
13. **Operazione di importo esiguo:** operazione con parte correlata il cui controvalore risulti inferiore o uguale ai seguenti importi:
 - a. se parte correlata è una persona fisica, una cointestazione tra persone fisiche o una ditta individuale: euro 250.000;
 - b. se parte correlata è un soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a: euro 1.000.000;In caso di operazioni contenziose le soglie di esiguità si considerano ridotte della metà.
Operazione contenziosa: operazione, di qualsiasi natura, che danno luogo a: perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
14. **Organo deliberante:** il Consiglio di amministrazione della Banca e chiunque, organo, struttura o persona, sia in grado di impegnare la Banca, in relazione ai poteri conferiti, nei confronti di terzi;
15. **Parte correlata:** un soggetto è **parte correlata** a una banca o a un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario se è:
 - a. un esponente aziendale;
 - b. un partecipante;
 - c. un soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti del consiglio di amministrazione o della direzione generale, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o

- per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
16. **Parte correlata non finanziaria:** una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, in misura superiore al 50% delle attività complessive, attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, come definite nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
17. **Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB;
18. **Regolamento CONSOB:** il Regolamento operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
19. **Regolamento Interno:** il Regolamento interno in materia di operazioni con soggetti collegati adottato da Banca Popolare di Sondrio spa;
20. **Sito internet della Banca:** www.popso.it;
21. **Società sottoposta a influenza notevole:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in un cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto;
22. **Società controllata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
23. **Soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale della Circolare, le singole componenti di un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario stesso;
24. **Soggetti connessi:**
- la società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
25. **Stretti familiari:**
- il coniuge e il convivente *more-uxorio* di una parte correlata;
 - i figli del coniuge e del convivente *more-uxorio*;
 - i parenti fino al secondo grado di una parte correlata;
26. **TUB:** decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
27. **TUF:** decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1. Soggetti collegati

Per “soggetto collegato” si intende l’insieme costituito da:

- una parte correlata;
- i soggetti connessi alla parte correlata stessa.

Relativamente al perimetro di applicazione della specifica normativa la Banca:

- rileva le parti correlate e i soggetti connessi direttamente individuabili (Amministratori, Sindaci, Direzione generale, Personale più rilevante);
- trasmette il modulo Scheda Censimento¹ agli esponenti della Banca stessa e delle società facenti parte del Gruppo bancario affinché, oltre ad attestare la propria posizione, elenchino gli stretti familiari, fino al secondo grado compreso, le società nelle quali gli stessi soggetti esercitano, ai sensi dell’articolo 23 del TUB, il controllo e gli affini fino al secondo grado compreso;
- effettua controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e informazioni rilevabili presso gli archivi informatici delle Camere di Commercio.

Gli affini fino al secondo grado sono censiti solo a scopo informativo e le relative informazioni sono archiviate dalla Banca per eventuali richieste della Banca d’Italia. Alle operazioni dai medesimi compiute non si applicano le procedure previste dal presente Regolamento Interno.

Le disposizioni del presente Regolamento Interno si applicano, inoltre, al Personale più rilevante del Gruppo bancario, identificato ai sensi delle politiche e prassi di remunerazione emanate da Banca d’Italia² e del documento interno di recepimento delle medesime “Politiche retributive del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio”. Anche a tali soggetti è inviata dalla Banca la scheda di censimento sopra indicata.

3.2 Operazioni con soggetti collegati

Per operazione con soggetti collegati si intende qualunque transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla definizione di un corrispettivo, ivi comprese le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

¹ Il modulo va ricompilato in occasione di modificazione delle informazioni e, in ogni caso, ogni anno. La Banca censisce le parti correlate e nei limiti dell’ordinaria diligenza individua i soggetti connessi. È dovere delle parti correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

² Cfr. ai sensi della disciplina di cui alla parte prima, titolo IV, capitolo 2 della circolare n. 285/2013 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.

- quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia;
- i trasferimenti infragruppo di fondi o di "collateral" posti in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- quelle da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia o dalla Banca centrale europea ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia o dalla Banca centrale europea nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Le procedure si applicano anche alle operazioni con soggetti collegati effettuate dalle società controllate facenti parte del Gruppo bancario - con riguardo a Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, compatibilmente con la regolamentazione elvetica - alle quali è trasmesso il presente Regolamento Interno per il recepimento da parte dei competenti Organi. Le procedure stesse si applicano altresì a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di maggiore rilevanza.

3.2.1 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni di minore rilevanza sono individuate in via residuale dalla norma; esse, infatti, si configurano come le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo³.

3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza

La Banca identifica le operazioni di maggiore rilevanza – alle quali applicare la disciplina procedurale più rigorosa – con le operazioni che superano le soglie di rilevanza quantitative indicate nell'Allegato B della Circolare di Banca d'Italia.

In particolare, sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali l'indice di rilevanza del controvalore supera il 5% fondi propri consolidati della Banca. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la predetta soglia del 5% attiene al rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca (riferiti ai più recenti stati patrimoniali consolidati, se pubblicati, o individuali).

In caso di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del

³ Cfr. paragrafo 7.1 "Operazioni di importo esiguo".

calcolo della soglia di rilevanza.

* * *

La Circolare di Banca d'Italia prevede ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute. Vi sono quindi tipologie di operazioni con soggetti collegati alle quali le disposizioni del Regolamento Interno si applicano parzialmente e dei casi in presenza dei quali è riconosciuta la facoltà alle società di non applicarle. Per l'individuazione di dettaglio delle suddette fattispecie si rinvia al paragrafo 7 *"Casi e facoltà di esclusione"*.

4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

L'Ufficio Governance, Consulenza societaria e Market abuse della Capogruppo BPER Banca spa censisce i soggetti collegati, rilevati con le modalità di cui al precedente punto 3.1., oltre che dall'esame dei bilanci consolidati di determinati gruppi societari, nell'apposito applicativo informatico di gestione, che le trasmette automaticamente alla procedura anagrafe per il riconoscimento da parte degli operatori delle unità periferiche e centrali.

Nell'applicativo stesso sono registrate, anche a fini d'archivio, dall'Ufficio Grandi rischi e rating desk e dall'Ufficio Economato, ognuno per i propri ambiti di competenza, le operazioni.

Tramite il citato applicativo le informazioni relative al perimetro dei soggetti collegati sono consultabili, in relazione alle rispettive competenze, dalle società controllate operative con la clientela.

5. COMITATO

La Circolare di Banca d'Italia dispone che per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti le banche costituiscono un apposito Comitato.

La Banca, con delibera del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 2010, ha istituito il Comitato operazioni con parti correlate e soggetti collegati (di seguito anche "il Comitato"), ai sensi del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni, Comitato che risponde anche alle previsioni della predetta Circolare di Banca d'Italia in materia di operazioni con soggetti collegati. Pertanto, il Consiglio di amministrazione del 15 maggio 2012 ha ritenuto che il Comitato stesso possa assolvere le funzioni attribuite da entrambe le discipline.

Il Comitato della Banca è composto di n. 3 consiglieri indipendenti, non esecutivi e non correlati rispetto alle singole operazioni oggetto di valutazione, ed è soggetto a rinnovo periodico. Il funzionamento del Comitato, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze sono disciplinati nel regolamento "Comitato Operazioni con parti correlate e soggetti collegati – Regole di funzionamento".

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore componente del Comitato, gli amministratori rimasti in carica ne richiedono la sostituzione al Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca.

La specifica normativa prevede che, nel caso in cui non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, i compiti del Comitato, relativamente alle operazioni con soggetti collegati, siano svolti dall'unico amministratore indipendente presente o, nel caso in cui ve ne siano due, congiuntamente dagli stessi.

Il coinvolgimento del Comitato non si attiva, fermi restando gli aspetti informativi, quando le operazioni con soggetti collegati rientrano tra i casi e le facoltà di esclusione di cui la Banca si avvale (cfr. paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*").

Il Comitato prende atto dell'informativa trimestrale - predisposta dal referente di *compliance* - da trasmettere al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, relativa alle operazioni con soggetti collegati, deliberate dalla Banca e dalle società controllate appartenenti al medesimo Gruppo bancario.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi, a spese della Banca, del supporto di esperti esterni, indipendenti e qualificati. Qualora si tratti di operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, l'ammontare massimo di spesa è prestabilito solo per le operazioni di minore rilevanza e fissato nella misura del valore minore tra euro 15 mila e il 2,00% del controvalore dell'operazione. Per le operazioni di maggiore rilevanza non sono, invece, posti limiti di spesa.

Per tutte le altre operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, il limite è fissato nella misura del valore minore tra euro 15 mila e il 2,00% del controvalore dell'operazione.

6. PROCEDURE OPERATIVE

La Banca rileva, tramite presidi organizzativi e informatici, le operazioni con soggetti collegati effettuate direttamente o dalle componenti del Gruppo bancario, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia. In particolare, le stesse sono rilevate:

- dal referente di *compliance* presso l'Ufficio Consulenza legale e normative, al fine di sottoporle, eventualmente, all'attenzione del Comitato;
- dall'Ufficio Grandi rischi e rating desk, per le operazioni che prevedano l'assunzione di attività di rischio, per la finalità di cui al precedente alinea e per valutare, nel continuo, il rispetto dei limiti delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati previsti dalla Circolare di Banca d'Italia e dal Consiglio di amministrazione della Banca;
- dall'Ufficio Economato per le operazioni attinenti a forniture e consulenze;
- dall'Ufficio Sistemi di sintesi, al fine di effettuare le segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia delle predette attività di rischio.

Sono sottoposte alle procedure anche le modifiche di operazioni già in essere e soggette ai presidi procedurali.

6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza

La gestione delle operazioni di minore rilevanza non escluse dalle procedure deliberative secondo quanto indicato al paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*" si articola nelle due seguenti fasi:

a) fase pre-deliberativa:

prima dell'approvazione dell'operazione, il Comitato, che ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rilascia un parere preventivo non vincolante, allegato al verbale della riunione, relativamente all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Al Comitato sono trasmesse dal referente di *compliance*, di norma almeno cinque giorni prima della riunione, un'informativa preliminare sull'operazione e una relazione, predisposta dall'Ufficio Grandi rischi e rating desk, in cui sono indicati, in linea di principio:

- le generalità della parte correlata;
- la natura del collegamento;
- la descrizione dell'operazione con indicazione delle relative condizioni economiche e contrattuali e con oggettivi elementi di riscontro utili ad una loro puntuale valutazione;
- lo stato delle trattative;
- la convenienza per la Banca e l'impatto sugli interessi della stessa e della parte correlata coinvolta;

- un'eventuale stima dell'impatto dell'operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca;
- i possibili effetti negativi e i presidi da adottare per mitigare tali effetti negativi o rischi;
- ogni altro elemento utile per garantire al Comitato e all'organo deliberante di assumere una decisione corretta, oggettiva e imparziale.

b) fase deliberativa:

la competenza per deliberare le operazioni di minore rilevanza attiene alle singole strutture della Banca e delle società appartenenti al Gruppo bancario, in base ai rispettivi poteri. Qualora la delibera dell'operazione è di competenza del Consiglio di amministrazione, l'amministratore che ha nella stessa un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca si astiene dalla votazione.

La Banca ritiene di non avvalersi di procedure rafforzate per la valutazione delle operazioni di minore rilevanza, ciò in quanto le procedure generali approvate e adottate tutelano i soggetti con cui la Banca intrattiene relazioni d'affari e assicurano il governo efficiente ed efficace dei rischi aziendali.

Le delibere di approvazione riportano un'adeguata motivazione sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle condizioni e indicano le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali e di altri profili dell'operazione da quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato, le delibere forniscono analitica motivazione delle ragioni per cui vengono comunque assunte e riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le delibere concernenti le operazioni ordinarie concluse in regime di esenzione indicano gli elementi che comprovano il carattere ordinario delle medesime (cfr. *infra* paragrafo 7.5).

Le operazioni di minore rilevanza sono riportate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta al Comitato.

Le operazioni su cui il Comitato ha espresso parere negativo o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza

La gestione delle operazioni di maggiore rilevanza, quindi con esclusione di quelle di cui al seguente paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*", avviene con il ricorso a una procedura più rigorosa di quella generale descritta nel precedente paragrafo. A integrazione di quanto previsto dalla procedura generale sono previste ulteriori attività, sia per la fase pre-deliberativa che per la fase deliberativa. In particolare:

a) fase pre-deliberativa:

il Comitato, che ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, è sempre coinvolto tempestivamente anche nella fase di trattativa e istruttoria, ricevendo un completo e aggiornato flusso di informazioni e avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Al Comitato sono trasmesse dal referente di *compliance*, di norma almeno sette giorni prima della riunione, un'informativa preliminare sull'operazione e una relazione, predisposta dall'Ufficio Grandi rischi e rating desk, indicate nel paragrafo 6.1.

b) fase deliberativa:

la delibera - tranne per le operazioni escluse dalle procedure del presente regolamento - è assunta esclusivamente dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole necessario del Comitato relativamente all'interesse della Banca a compiere l'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

L'amministratore che ha nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca si astiene dalla votazione.

In caso di parere negativo o con rilievi del Comitato deve essere richiesto il parere preventivo del Collegio sindacale; se l'operazione rientra nelle materie di competenza, per legge o statuto, dell'Assemblea, in caso di parere negativo del Comitato non è necessario il parere del Collegio sindacale.

Qualora il Consiglio di amministrazione, nel caso di operazione pure soggetta alla disciplina del Regolamento CONSOB, intenda procedere nonostante l'avviso contrario del Comitato e l'operazione, in presenza di apposita previsione statutaria, allo stato non prevista, debba essere autorizzata dall'Assemblea, non è necessario il parere preventivo del Collegio sindacale.

Le operazioni compiute su cui il Comitato o il Collegio sindacale hanno reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono riportate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta al Comitato.

6.3 Procedure per la gestione di operazioni di importo esiguo

La Circolare consente di escludere dall'applicazione delle procedure deliberative le operazioni di importo esiguo, individuate al paragrafo 7.1 del presente Regolamento Interno.

Pertanto, la Banca, avvalendosi solo in parte di tale facoltà, ha stabilito di sottoporre al Comitato le operazioni riguardanti gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore generale della Banca o delle società italiane controllate appartenenti al Gruppo bancario, o i soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 4.

Al Comitato sono trasmesse dal referente di *compliance*, di norma almeno cinque giorni prima della riunione, un'informativa preliminare sull'operazione e una relazione, predisposta dall'Ufficio Grandi rischi e rating desk, indicate nel paragrafo 6.1.

Le operazioni di importo esiguo sono riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto al Comitato.

6.4 Procedura per la gestione delle variazioni di condizioni successive alla delibera

Sono sottoposte al parere preventivo del Comitato anche le proposte di variazione, successive alla delibera, delle condizioni delle operazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3, nel caso in cui, per effetto della variazione, le predette condizioni non rientrino nelle ipotesi di esenzione di cui al successivo capitolo 7.

Con riferimento alle operazioni di importo esiguo, sono sottoposte al parere preventivo del Comitato le sole proposte di variazione delle condizioni successive alla delibera riferite a rapporti intestati agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale della Banca o delle società italiane controllate appartenenti al Gruppo bancario, o ai soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 4.

Al Comitato sono trasmesse dal referente di *compliance*, di norma almeno sette/cinque giorni prima della riunione, un'informativa preliminare sull'operazione e una relazione, predisposta dall'Ufficio Grandi rischi e rating desk, indicate nel paragrafo 6.1.

Le variazioni di condizioni sono, inoltre, riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta al Comitato.

6.5 Procedure per la gestione di operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)

La Circolare consente di non applicare taluni presidi procedurali relativamente alle operazioni con parti correlate aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali nei termini di cui all'articolo 136 del TUB e alle correlate Istruzioni di vigilanza per le banche. In particolare, le stesse possono non essere sottoposte al parere preventivo del Comitato.

La Banca ritiene, tuttavia, in deroga a quanto previsto dalla normativa, di sottoporre le predette operazioni al Comitato, ferme restando le esclusioni indicate ai paragrafi 7.5 con riferimento alle operazioni di minore rilevanza e 7.1 relativamente a quelle di importo esiguo.

Al Comitato sono trasmesse dal referente di *compliance*, di norma almeno sette/cinque giorni prima della riunione, un'informativa preliminare sull'operazione e una relazione, predisposta dall'Ufficio Grandi rischi e rating desk, indicate nel paragrafo 6.1.

Le operazioni aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali sono riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto al Comitato.

6.6 Procedure per la gestione di operazioni correlate a rapporti non performing

Ciascuno secondo le rispettive competenze, i servizi ed uffici appartenenti all'Area di Governo NPE Unit (Servizio Gestione credito anomalo e Ufficio Recupero crediti in via giudiziale e stragiudiziale a sofferenza) relativamente a parti correlate e/o soggetti collegati, ogniquale volta intendano procedere con il passaggio a sofferenza, sottopongono preventivamente la proposta, per il tramite del referente di *compliance*, al Comitato.

Parimenti, lo stesso iter viene seguito per il perfezionamento di accordi a saldo e stralcio, passaggi a perdite o operazioni di cessione di crediti pro-soluto, nei casi in cui esse comportino delle perdite per la Banca.

6.7 Procedure per il monitoraggio di posizioni sconfinanti e rapporti non performing

L'Ufficio Grandi rischi e rating desk e il referente di *compliance* - d'intesa con l'Area di Governo NPE Unit e la dipendenza ove essi sono radicati - monitorano i rapporti che presentino degli sconfini e/o siano classificati come non *performing* intestati agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore generale della Banca o delle società italiane controllate appartenenti al Gruppo bancario o ai soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 4 e ne danno informativa al Comitato.

6.8 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se l'operazione da effettuare rientra nelle materie di competenza, per legge o per statuto, dell'Assemblea (intendendosi, per quanto possibile, l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio), dovranno essere rispettate le procedure descritte nei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza. In caso di parere negativo espresso dal Comitato su operazioni di maggiore rilevanza non è necessario il parere del Collegio sindacale.

6.9 Delibere-quadro

La Banca può approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro *omogenee*, cioè oggettivamente raggruppabili;
- sufficientemente determinate, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata.

Per l'approvazione delle delibere devono essere rispettate le regole procedurali previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni stesse. Le singole operazioni effettuate ai sensi delle delibere-quadro non sono pertanto assoggettate all'*iter* procedurale previsto in assenza delle delibere-quadro stesse.

Le delibere-quadro hanno efficacia massima annuale e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il Consiglio di amministrazione riceve un'informativa trimestrale anche in merito all'attuazione delle delibere-quadro, qualora approvate dalla Banca.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. In questo caso verranno applicate le procedure generali o speciali previste dal presente Regolamento Interno.

7. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

La Circolare di Banca d'Italia prevede alcuni casi di esenzione che devono, o possono, essere applicati a talune fattispecie di operazioni con soggetti collegati. Alle operazioni esenti non si applicano le disposizioni procedurali, fermi restando, in alcuni casi, taluni obblighi informativi.

Nel presente capitolo del Regolamento Interno sono indicati il caso di esclusione previsto dalla normativa (in riferimento all'articolo 136 del TUB) e quelli che la Banca ha ritenuto, in relazione alle facoltà consentite dalla Circolare, di introdurre.

Il Comitato verifica, anche attraverso una selezione campionaria, la corretta applicazione delle ipotesi di esenzione delle operazioni dalla sottoposizione alle procedure del Regolamento Interno.

7.1 Operazioni di importo esiguo

La Banca ha ritenuto di escludere le operazioni di importo esiguo - con le eccezioni indicate al paragrafo 6.3 - dalle procedure deliberative.

Le stesse sono, comunque, riportate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta al Comitato.

La Banca ha individuato una "soglia di esiguità" stabilendo che, per tutte le operazioni che si collocano al di sotto di tale soglia, non sia necessario applicare le procedure di cui al precedente capitolo 6. Si ritiene, infatti, che tali operazioni non comportino rischi apprezzabili per gli investitori, seppur compiute con soggetti collegati.

In particolare, sono classificate *operazioni di importo esiguo* tutte le operazioni compiute con soggetti collegati il cui controvalore risulti inferiore ai seguenti importi:

- a. se soggetto collegato è una persona fisica, una cointestazione tra persone fisiche o una ditta individuale: euro 250.000;
- b. se soggetto collegato è un soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a: euro 1.000.000.

In caso di operazioni contenziose le soglie di esiguità si considerano ridotte della metà.

7.2 Operazioni con o tra società controllate o sottoposte a influenza notevole

La Banca ritiene di esentare dall'applicazione delle procedure le operazioni con o tra società controllate nonché le operazioni con società sottoposte a influenza notevole, in quanto le modalità valutative e deliberative normalmente adottate per operazioni con tali società consentono di rispettare appieno principi di oggettività, imparzialità e convenienza.

Tali operazioni sono oggetto di rilevazione da parte della Banca e di informativa trimestrale al Comitato, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Per l'applicazione dell'esenzione è necessario che nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati riferiti alla Banca⁴. L'insussistenza di tali interessi, secondo i seguenti criteri indicativi e principi di carattere generale, è accertata in riferimento alle singole operazioni e in presenza di modifiche e/o informazioni rilevanti attinenti alle controllate, alle società sottoposte a influenza notevole e ai soggetti collegati.

La Banca valuta la significatività dei predetti interessi dei soggetti collegati considerando, a esempio, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o sottoposte a influenza notevole da un lato e altri soggetti collegati dall'altro. In ogni caso, si ritiene che la detenzione di una partecipazione, nella società controllata o sottoposta a influenza notevole, da parte di altre società controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della Banca non costituisca interesse significativo.

La Banca applica l'esenzione anche nel caso in cui vi sia la mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri esponenti aziendali tra la Banca stessa e le società controllate o sottoposte a influenza notevole, in quanto non si ritiene tale fattispecie indicativa di interessi significativi.

Qualora, però, gli stessi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili in relazione ai risultati conseguiti dalle società controllate o sottoposte a influenza notevole con cui è svolta l'operazione, quest'ultima viene sottoposta alle procedure. In particolare, la Banca valuta la significatività in base al peso (almeno pari al 25%) che assume l'eventuale remunerazione dipendente dall'andamento della società controllata o sottoposta a influenza notevole rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

Si ritiene altresì sussistente un interesse significativo di un'altra parte correlata della Banca, nel caso in cui il soggetto controllante della Banca stessa detenga una partecipazione nella controllata o collegata il cui peso effettivo supera quello della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Banca. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/10078683, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale detenuta nella società controllata attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata.

Le operazioni tra società del Gruppo bancario tra cui esiste un rapporto di controllo totalitario sono escluse dall'applicazione delle procedure.

7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)

La Banca, come consentito dalla Circolare, ritiene di escludere dalle procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali

⁴Per *interesse significativo* si può intendere un interesse di una parte correlata della Banca tale da indurre un terzo, indipendente e consapevole, a ritenere che la presenza di tale interesse sia tale da influenzare l'operazione e/o da rendere l'operazione stessa contraria ai principi di correttezza sostanziale e procedurale.

di cui all'articolo 136 del TUB e alle correlate Istruzioni di vigilanza per le banche indicate ai paragrafi 7.1 e 7.5 del presente Regolamento Interno.

Le operazioni escluse dalle procedure deliberative sono riportate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta al Comitato.

7.4 Operazioni effettuate in caso d'urgenza

Lo Statuto della Banca non prevede, allo stato, disposizioni che consentano di escludere dall'applicazione delle procedure operazioni attinenti a casi d'urgenza; pertanto la Banca sottopone tali operazioni all'*iter* procedurale per le operazioni con soggetti collegati (qualora non risultino esenti sulla base di altre disposizioni di cui al presente Regolamento), salvo valutare, in occasione di revisioni statutarie, l'opportunità di introdurre previsioni della specie.

Qualora venisse introdotta l'apposita previsione statutaria la Banca, in caso di urgenza, potrebbe derogare ad alcune disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con soggetti collegati.

7.5 Operazioni ordinarie

La Banca ritiene di esentare dalle procedure, per quanto consentito, le operazioni con soggetti collegati qualificate come ordinarie, ovvero quelle operazioni, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Le suddette operazioni sono individuate dalla Banca considerando i seguenti elementi, pure in relazione alle caratteristiche di clientela oggettivamente confrontabile:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività di mercato delle condizioni;
- tipicità dello schema economico-contrattuale;
- rilevanza quantitativa in linea di principio contenuta in relazione alla tipologia/operatività della controparte;
- tipologia di controparte.

Quanto alle condizioni di mercato o *standard* si intendono quelle:

- analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti;
- praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si precisa comunque che le delibere concernenti le operazioni ordinarie concluse in regime di esenzione dovranno indicare, nella documentazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Grandi rischi e rating desk, gli elementi che comprovino il carattere ordinario delle medesime, facendo riferimento ai criteri sopra enunciati.

Inoltre, tali operazioni sono oggetto di rilevazione da parte della Banca e di informativa trimestrale al Comitato, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

8. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

La Banca e le componenti del Gruppo bancario operano nel rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalla Circolare di Banca d'Italia. Relativamente ai limiti consolidati, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta, dalla Banca e dalle componenti del Gruppo bancario, entro percentuali rapportate ai fondi propri consolidati, ciò in quanto la Banca è parte di un Gruppo bancario. Nel rispetto dei limiti consolidati la Banca può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata, entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali. Per il calcolo del limite individuale la Banca considera le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuati a livello di Gruppo bancario.

Si riporta, di seguito, la tabella "Allegato A" della Circolare di Banca d'Italia "Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati", cui le banche devono attenersi in relazione alle rispettive caratteristiche e operatività:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Nella predetta rilevazione dei limiti la Banca e le componenti del Gruppo bancario tengono inoltre conto dei fattori di ponderazione delle attività di rischio e delle esclusioni previsti, direttamente o per rinvio, dalla Circolare di Banca d'Italia. In particolare, sono escluse dal rispetto limiti:

- le attività di rischio connesse a operazioni tra le componenti del Gruppo bancario;
- le transazioni di natura economica, con soggetti collegati, diverse rispetto a quelle che generano attività di rischio;
- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una

società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo bancario hanno un investimento significativo, se sono stati autorizzati, ai sensi dell'articolo 49, par. 1 CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri in essi detenuti, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa, per le quali non deducono le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Le predette operazioni escluse dal rispetto dei limiti (a eccezione di quelle fra le componenti del Gruppo bancario tra cui intercorre un rapporto di controllo totalitario) sono comunque assoggettate alle procedure deliberative.

L'Area di Governo CRO verifica, nel continuo e con il supporto di procedure informatiche dedicate, il rispetto dei limiti individuali stabiliti da Banca d'Italia.

Nel caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, dovrà essere predisposto nei tempi previsti dalla normativa di vigilanza un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione generale e sentito il Collegio sindacale.

La Banca valuta i rischi - legale, reputazionale e di conflitto d'interesse - connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, se rilevanti per l'operatività aziendale. In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, la Banca dovrà tenere conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

9. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

La Banca segnala le attività di rischio verso soggetti collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata dall'Ufficio Sistemi di sintesi a livello individuale.

10. CONTROLLI

In materia di controlli interni, la Banca ha adottato, con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 maggio 2012, previo parere favorevole del Collegio sindacale e del Comitato operazioni con parti correlate e soggetti collegati e considerando gli approfondimenti effettuati dai Servizi Controllo rischi, Crediti, Organizzazione e sistemi informativi e dalla Funzione di conformità, per quanto di competenza, il documento, richiesto dalla Circolare di Banca d'Italia, "Regolamento generale in materia di rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati", da ultimo aggiornato con delibera consiliare del 7 maggio 2024.

Nel documento, che è comunicato all'Assemblea dei soci della Banca ed è tenuto a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia, sono esposti:

- tenendo conto delle caratteristiche operative e delle strategie della Banca, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli che comportano assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
- i processi organizzativi che consentono di individuare e quantificare le operazioni effettuate con soggetti collegati;
- i processi di controllo atti a garantire: la corretta misurazione dei rischi assunti nei confronti di soggetti collegati; l'effettiva applicazione di quanto stabilito nelle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati;

con riguardo a quest'ultimo punto:

- il Comitato operazioni parti correlate e soggetti collegati svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni relativamente alla complessiva attività di assunzione e gestione delle attività di rischio verso soggetti collegati e alla coerenza delle medesime con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo bancario;
- l'Area di Governo CRO cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture della Banca e controlla la coerenza dell'operatività delle stesse con i livelli di propensione al rischio definiti dalla Banca nelle Politiche interne;
- la Funzione di conformità verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- il Servizio Revisione interna verifica l'osservanza delle citate Politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e agli Organi di vertice della Banca, riferisce periodicamente agli Organi aziendali riguardo all'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con

soggetti collegati. Se del caso, suggerisce revisioni delle Politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio dei predetti rischi.

11. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia, l'operatività della Banca e del Gruppo bancario con soggetti collegati, complessivamente intesa, è oggetto di informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Medesima informativa è destinata preventivamente al Comitato operazioni parti correlate e soggetti collegati, pure in riferimento a operazioni per le quali il Comitato stesso non è chiamato, in relazione alla normativa di riferimento, a valutazioni di merito.

I flussi informativi previsti dal presente Regolamento sono stati integrati a seguito di recepimento della "Policy per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati" di Capogruppo la cui sezione è riportata in allegato.

12. NORME FINALI

12.1 Modalità di approvazione e revisione

L'approvazione del Regolamento, così come ogni sua modifica e/o integrazione, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato operazioni parti correlate e soggetti collegati.

Qualora gli adeguamenti siano ricognitivi di deliberazioni consiliari o di revisioni organizzative, nonché in caso di modifiche o integrazioni di carattere meramente formale, l'adeguamento compete al Consigliere delegato, avvalendosi del supporto del referente di *compliance*.

Compete al referente di *compliance*, con il supporto dell'Ufficio Grandi rischi e rating desk, mantenere aggiornato il presente Regolamento.

12.2 Modalità di distribuzione

Il presente Regolamento si applica alla Banca o delle società italiane controllate appartenenti al Gruppo bancario.

A cura del referente di *compliance*, con il supporto delle competenti strutture, il Regolamento viene pubblicato sul sito internet aziendale e trasmesso alle Società del Gruppo, affinché provvedano al recepimento, con le modalità dalle stesse ritenute coerenti in relazione al rispettivo ambito operativo, e alla correlata informativa interna.



**Policy per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse
nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti
Collegati**

Modena, 18/12/2024

3.7 Flussi e adempimenti informativi

3.7.1 Flussi informativi relativi ad Operazioni con Soggetti Rilevanti - Informativa agli Organi Societari ed alle funzioni interne

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Comitato Parti Correlate e l'Amministratore delegato²⁷ sono destinatari di un'informativa *ex post* di tipo aggregato (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni Operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente a:

- a) le Operazioni di Maggiore Rilevanza (non escluse o esenti), comprese le eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo;
- b) le Operazioni Significative di Minore Rilevanza (non escluse o esenti);

o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

²⁷ Direttore Generale, qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato.

- c) le Operazioni di Minore Rilevanza (non escluse o esenti);
- d) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato ovvero *standard*;
- e) le Operazioni infragruppo;
- f) le Operazioni di Importo Esiguo di valore superiore a Euro 250.000;
- g) le Operazioni contenziose;
- h) le Operazioni realizzate sulla base delle istruzioni di Autorità di Vigilanza;
- i) le Operazioni esenti relative alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategica;
- j) l'attuazione delle Delibere Quadro, nonché alle singole Operazioni compiute nell'ambito delle stesse.

Nell'ambito della predetta informativa viene data specifica indicazione delle eventuali Operazioni approvate nonostante un parere negativo del Comitato e delle Operazioni per le quali il Comitato aveva reso parere condizionato (dando evidenza del rispetto delle condizioni poste).

Ai fini di quanto precede, tutte le Operazioni con Soggetti Rilevanti compiute da BPER o da una Società Controllata vengono registrate nell'apposito applicativo di Gruppo al fine di disporre dei relativi flussi informativi.

Con esclusivo riferimento a BPER Banca, in quanto soggetta alle prescrizioni del Regolamento Consob, al fine di garantire un coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-*bis* del TUF, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è destinatario di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente a tutte le Operazioni.

3.7.2 Informativa al pubblico e alla Consob per Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Rilevanti (anche per cumulo)

In occasione del compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Rilevanti, BPER Banca adempie agli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob previsti dall'art. 5 del Regolamento Consob, secondo le modalità e nei tempi ivi indicati.

In particolare, BPER Banca predispone e mette a disposizione del pubblico e della Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo competente ovvero, qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, un **Documento Informativo** redatto in conformità all'Allegato 4 del medesimo Regolamento Consob. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Il Documento Informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, BPER Banca concluda (direttamente o per il tramite) con uno stesso Soggetto Rilevante o con soggetti correlati sia a quest'ultimo che al Gruppo, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di Maggiore Rilevanza. Ai fini di quanto precede, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse o esenti ai sensi dei precedenti artt. 3.3.2. e 3.3.3.

Nelle ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal predetto cumulo di Operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui BPER ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai fini di quanto precede, tutte le Società Controllate trasmettono tempestivamente alla Capogruppo le informazioni sul compimento di Operazioni con Soggetti Rilevanti, anche quando non si tratti di

Operazioni per il tramite.

Con le medesime tempistiche di cui sopra, BPER Banca mette a disposizione del pubblico e della Consob, in allegato al Documento Informativo, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e di esperti indipendenti, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso l'Organo di amministrazione. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, BPER può pubblicare i soli elementi indicati all'Allegato 4 del Regolamento Consob, motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, BPER sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti, può pubblicare un unico documento contenente le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento Consob e dai medesimi artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico e della Consob nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Banca o la Società decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati, è possibile includere, mediante riferimento, l'informazione già pubblicata.

Il Documento Informativo e l'eventuale documento predisposto, congiuntamente, ai sensi del Regolamento Consob e del Regolamento Emittenti sono messi a disposizione del pubblico e della Consob con le modalità tempo per tempo previste dalla normativa applicabile.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è coinvolto nel processo di predisposizione del Documento Informativo al fine di rilasciare le attestazioni richieste dall'art. 154-bis, comma 2. del TUF.

In aggiunta a quanto precede, in caso di approvazione di Operazioni Significative di Minore Rilevanza o di Operazioni di Minore Rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, è messo a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal Regolamento Consob, un documento contenente l'indicazione: (a) della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tale parere negativo, nonché (b) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine è messo altresì a disposizione del pubblico il parere reso dal Comitato, con le modalità previste dal medesimo Regolamento Consob.

3.7.3 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'Operazione con Soggetti Rilevanti (anche esclusa o esente) sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), la Banca o la Società Controllata destinataria degli obblighi MAR, nel corpo del comunicato da diffondere al pubblico, riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi del predetto Regolamento, anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- e) la procedura che è stata seguita o da seguirsi per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Banca e/o la Società Controllata interessata si sono avvalse di un caso di esclusione o esenzione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

3.7.4 Informativa finanziaria periodica

BPER Banca, ai sensi del Regolamento Consob, è tenuta all'adempimento degli obblighi di informativa finanziaria di cui all'art. 5, comma 8, del medesimo Regolamento, fermo il rispetto delle normative e dei principi contabili tempo per tempo vigenti.

In particolare, BPER Banca, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, fornisce nella relazione degli Amministratori sulla gestione allegata al Bilancio d'esercizio e nella relazione intermedia sulla gestione del Gruppo compresa nella Relazione finanziaria semestrale consolidata informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob concluse nel periodo di riferimento (anche per il tramite delle Società Controllate);
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate Consob, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate Consob descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

In particolare, con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

a) *nella relazione sulla gestione annuale:*

- 1. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrati le Operazioni con Parti Correlate Consob anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
- 2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - la natura della relazione con la Parte Correlata Consob;
 - l'oggetto dell'Operazione;
 - il corrispettivo dell'Operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione sul bilancio dell'impresa;

b) *nella relazione intermedia sulla gestione:*

- 1. qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate Consob descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
- 2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).

BPER Banca può includere tali informazioni nella documentazione finanziaria periodica mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi di quanto previsto nell'ambito dell'informativa periodica da rendersi al pubblico, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi

3.7.5 Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale e al Comitato Parti Correlate della Capogruppo è fornita un'informativa, su base trimestrale, recante i seguenti dati:

- a) l'esposizione consolidata²⁸ riconducibile a tutti i Soggetti Collegati²⁹;
- b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati;
- c) l'esposizione individuale³⁰ riconducibile a tutti i Soggetti Collegati;
- d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.

Ai Consigli di Amministrazione, ai Collegi Sindacali, ai Comitati Parti Correlate delle singole Banche italiane del Gruppo è garantita un'informativa su base trimestrale, recante i dati relativi all'esposizione individuale riconducibile ai singoli Soggetti Collegati.

All'Amministratore delegato della Capogruppo è fornita la medesima informativa, su base mensile.

²⁸ Esposizione calcolata sui fondi propri consolidati.

²⁹ Suddivisi per macro-tipologia: Esponenti Aziendali; partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole; altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti; soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole.

³⁰ Esposizione calcolata - sui fondi propri individuali.

Agli Amministratori delegati (ove nominati) o ai Direttori generali delle singole Banche del Gruppo³¹ è fornita la medesima informativa con frequenza mensile.

Alla Funzione di *Internal Audit* è fornita identica informativa con periodicità sia mensile che trimestrale.

Segnatamente allo stato di attuazione degli eventuali piani di rientro approvati dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, a fronte di eventuali casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali, ai Consigli di amministrazione delle singole Banche e Società Controllate interessate³² è garantita dalle strutture competenti, Aziendali e di Gruppo, un'informativa su base trimestrale in merito allo stato di attuazione dei suddetti piani di rientro.

3.7.6 Segnalazioni di Vigilanza

Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati

La Capogruppo, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 286/2013 e successivi aggiornamenti, provvede all'invio dei flussi nel periodo di riferimento di seguito indicato:

- su base trimestrale: recanti tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse con Soggetti Collegati;
- su base annuale: tutte le Operazioni con Soggetti Collegati, con esclusione dal perimetro di rilevazione delle Operazioni di Importo Esiguo e delle Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano congiuntamente: (i) Operazioni Infragruppo; (ii) Operazioni Ordinarie; (ii) Operazioni concluse a Condizioni di Mercato.

Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati

La Capogruppo, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 286/2013 e successivi aggiornamenti, provvede all'invio, su base trimestrale, dei flussi recanti le esposizioni complessive in essere verso Soggetti Collegati che, alla data di riferimento, eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro; ii) il 2% dei fondi propri individuali.

³¹ In caso di assenza dell'Amministratore delegato.

³² Da intendersi le Entità del Gruppo sulle quali insistono le azioni di cui al piano di rientro approvato.